



COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

Partita IVA 00460150832

III° SETTORE «TECNICO – MANUTENTIVO»

OGGETTO : *Appalto integrato, ex art. 53 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico denominato scuola dell'infanzia "Maria Greco Carollo", sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Meri. - Cod. CIG: 6348009EBB. - Cod. CUP: J34H15000540003.*

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA

Seduta del 24.06.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro (24) del mese di giugno, alle ore 12:50, si riunisce in seduta pubblica la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dell'offerta per l'affidamento dell'appalto integrato indicato in oggetto, così costituita :

Presidente - Geom. Giuseppe Catalano – Funzionario responsabile area tecnica ;

Componente Dott.ssa Maria Teresa AMATA – esperto in materia giuridiche ;

Componente Ing. Giuseppe PATTI – esperto in materie tecniche (edifici civili ed industriali) ;

Vista la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 67 del 19.11.2015 reg. gen. N. 180 di pari data;

Visto il verbale di gara n. 1 del 23.10.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 2 del 30.11.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 3 del 02.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 4 del 14.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 5 del 18.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 6 del 18.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 7 del 22.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 8 del 22.12.2015 ;

Visto il verbale di gara di riapertura n.1 del 24.03.2016 ;

Visto il verbale di gara di riapertura n 2 del 04.04..2016 ;

Visto il verbale di gara di riapertura n. 3 del 04.04.2016;

Visto il verbale di gara di riapertura n. 4 del 06.05.2016;

Preliminarmente la Commissione da lettura del verbale della seduta riservata effettuata in data odierna che integralmente si ritrascrive:

VERBALE DI GARA IN SEDUTA RISERVATA

Seduta del 24.06.2016

VERIFICA REQUISITI DEL PROGETTISTA

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro (24) del mese di giugno, alle ore 10:30, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dell'offerta per l'affidamento dell'appalto integrato indicato in oggetto, così costituita :

Presidente - Geom. Giuseppe Catalano – Funzionario responsabile area tecnica ;

Componente Dott.ssa Maria Teresa AMATA – esperto in materia giuridiche ;

Componente Ing. Giuseppe PATTI – esperto in materie tecniche (edifici civili ed industriali) ;

Vista la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 67 del 19.11.2015 reg. gen. N. 180 di pari data;

Visto il verbale di gara n. 1 del 23.10.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 2 del 30.11.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 3 del 02.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 4 del 14.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 5 del 18.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 6 del 18.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 7 del 22.12.2015 ;

Visto il verbale di gara n. 8 del 22.12.2015 ;

Visto il verbale di gara di riapertura n.1 del 24.03.2016 ;

Visto il verbale di gara di riapertura n 2 del 04.04..2016 ;

Visto il verbale di gara di riapertura n. 3 del 04.04.2016;

Visto il verbale di gara di riapertura n. 4 del 06.05.2016;

Vista la determina n. 21 del 16/06/2016, del III Settore Tecnico Manutentivo con la quale, a seguito della nota assunta agli atti di questo Ente in data 16.05.2016 con il n. 4068 di protocollo generale, con la quale la società cooperativa C.A.R.E.C.A. – Costruzioni generali s.r.l. Impresa mandante, ha presentato integrazione alla precedente informativa prot. n. 1829 del 03.03.2016 in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale – ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 – avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, mettendo in risalto ulteriori presunti vizi di legittimità e i motivi di ricorso che intendono articolare in giudizio, proponendo la revoca, in autotutela, del provvedimento medesimo, per le motivazioni e le eccezioni esplicitate in parte motiva. **REVOCA IN AUTOTUTELA L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI CUI AL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – riaprendo la procedura di aggiudicazione**


Visti anche gli atti propedeutici all'istruttoria della pratica :

Nota n. 433 del 23.05.2016 di questo Ufficio per la verifica dei requisiti del progettista nominato in sede di gara propedeutica alla determina di aggiudicazione definitiva ;

Nota dell'Impresa MA.VAN. del 30.05.2016 assunta al prot. n. 4506 del 31.05.2016;

Vista la nota della Ditta CARECA Soc. Coop, assunta al protocollo il 9.6.2016 prot. n. 4729 ;

Vista la Comunicazione del 17.06.2016 prot. n.4977 di revoca in autotutela;

M
P
eg


Visto l'avviso di riconvocazione della commissione di gara per il giorno 24.06.2016, prot. n. 4978 del 17.06.2016 pubblicato all'Albo on line di questo ente del quale è stata data comunicazione a mezzo pec alle Ditte partecipanti ed ai Commissari di gara;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, preliminarmente, ritiene che la giurisprudenza abbia effettivamente fatto chiarezza in merito alla dimostrazione dei requisiti di gara relativamente al progettista per prestazioni rese per committenti privati. Non può quindi ignorare i vari pareri conformi, che, ai sensi dell'art. 263, comma 2, del d.p.r. 207/2010, i servizi di cui all'art. 252, valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche, resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata e nel caso specifico non sembra che la Ditta abbia prodotto documenti sufficienti al requisito richiesto dalla legge.

I Commissari Dott. Amata Maria Teresa e l'Ing. Giuseppe Patti richiamano testualmente il testo di legge (comma 2 art. 263 dpr 207/2010) *" I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati **documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati** o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture"*

Nel caso di che trattasi, durante le precedenti fasi di gara, la ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC ha prodotto certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati in conformità a quanto previsto dal citato articolo. Inoltre i suddetti commissari hanno verificato che su richiesta della Stazione Appaltante, la ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC ha anche prodotto copia dei contratti e delle fatture relative al servizio eseguito.

I commissari suddetti rilevano altresì che sull'argomento non esiste un univoco orientamento giurisprudenziale e che invero recenti sentenza del CGA Sicilia (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le nn. 87/2015 e 728/2015), del TAR Catania n. 02556/2015 ed in ultimo T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 12 gennaio 2016, n. 00109 si esprimono favorevolmente all'interpretazione letterale della norma e pertanto per la comprova dei requisiti è da ritenere sufficiente la produzione di certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati, così come effettuato dalla ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC. In ordine alla possibilità di esclusione, si riporta uno stralcio della citata sentenza del TAR Catania che testualmente recita: *" A fronte di tale ambivalenza, però, non può essere predicata l'applicabilità della sanzione espulsiva prevista dalla legge all'ipotesi in cui il professionista che ha prodotto gli attestati di buona e regolare esecuzione non abbia poi fornito anche la documentazione a comprova (fatture, contratti, atti concessori, ecc.), in quanto l'esclusione dalle procedure di gara deve essere ancorata a presupposti chiari e certi.."* alla quale i commissari ritengono di uniformarsi.

In conseguenza di quanto sopra esposto i commissari Dott. Amata Maria Teresa e l'Ing. Giuseppe Patti interpretando letteralmente la norma di legge e logicamente uniformandosi alla giurisprudenza sopracitata relativa al tribunale di competenza e al CGA, ritengono di confermare che la documentazione a suo tempo prodotta dalla ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC per la comprova dei requisiti del progettista è conforme a quanto disposto dalla norma ed alle previsioni del bando e del disciplinare e pertanto ne confermano l'ammissibilità.

Il presidente di gara, concordando in linea di massima con quanto affermato dai suddetti commissari

riguardo la giurisprudenza discordante, ritiene però che la ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC non ha prodotto compiutamente ed esaustivamente la dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge e pertanto propone l'esclusione.

Alla luce delle discordanti determinazioni sopra rappresentate, il Presidente alle ore 12:45, chiude la seduta riservata per riaprire le procedure di gara in seduta pubblica al fine di dare evidenza ai concorrenti delle determinazioni su esposte.

Del che, il presente verbale composto da n. 4 pagine che, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

A seguito della lettura del verbale della seduta riservata, interviene l'ing. Antonino Floramo delegato dalla ditta ATI Società Cooperativa C.A.R.E.C.A., Costruzioni Generali s.r.l. che fa notare preliminarmente alla commissione che questa Stazione Appaltante è stata formalmente diffidata a proseguire le operazioni di aggiudicazione poiché sull'argomento è stata interpellata l'Autorità Nazionale Anticorruzione .

Appare evidente come le stesse sentenze citate dai Commissari Patti ed Amata siano state ampiamente superate e chiarite dal Consiglio di Stato nonché dallo stesso parere n. 179/2015 dell'ANAC; non appare quindi comprensibile in che modo i Commissari abbiano inteso interpretare la giurisprudenza , atteso che anche la stessa Ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC nelle sue memorie afferma che i servizi valutabili sono quelli che hanno ottenuto una formale approvazione .

Discordando da quello che dicono entrambe le parti in causa i Commissari hanno ritenuto inspiegabilmente di mantenere una linea di pensiero non condivisa.

Non si può altresì ignorare che i certificati prodotti dalla Ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC riguardano la classe e categoria E21 "interventi su edifici di interesse storico" il che riguarda intervento di Centro storico di Mussomeli. A tal proposito si fa presente che il Centro storico di Mussomeli è classificato come Medievale nel piano paesistico di Caltanissetta, che prevede espressamente che per qualsiasi intervento nel Centro storico il parere preventivo della Soprintendenza.

Nella fattispecie tale parere non è stato nemmeno richiesto rendendo nullo qualsiasi intervento progettuale proposto, analogo ragionamento va fatto anche sulla presentazione di un provvedimento

Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is circular with the text "DIREZIONE REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE" around the perimeter and "CALTANISSETTA" at the bottom. There are several handwritten initials and signatures over the stamp and to its left.

autorizzativo quale la SCIA che non dimostra assolutamente l'effettiva realizzazione dei lavori progettati ne è possibile quantificare l'aspetto economico della progettazione.

Appare evidentemente strano che la Commissione nei verbali precedenti citi le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza ed ometta di considerare l'autorevole parere prima succitato, pertanto già in questa fase si ribadisce la richiesta dell'esclusione della ditta MAVAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC e si riserva ogni azione legale nella forma piu' ampia per la tutela dei propri interessi .

I Commissari Ing. Giuseppe Patti e Dott.ssa Teresa Maria Amata fanno rilevare che talune sentenze richiamate in premessa dagli stessi si riferiscono tra l'altro anche a sentenze successive al parere ANAC del 2015 citato e pertanto non possono essere state superate e chiarite dal suddetto parere.

Alla luce di quanto sopra riportato, i componenti della Commissione ribadiscono quanto affermato in precedenza e pertanto i Commissari Dott.ssa Amata Maria Teresa e Ing. Giuseppe Patti, con il voto contrario del Presidente, decidono di ritenere i certificati di regolare esecuzione già prodotti dalla ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC conformi a quanto richiesto dalle disposizioni di legge, alla giurisprudenza del CGA Sicilia e del TAR di competenza (Catania) e quindi, sempre a maggioranza si conferma l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Mavan di Callari Carmelo e Antonello SNC di Callari Carmelo e Antonello SNC.

L'ing. Floramo ribadisce tutto quello che è stato già ampiamente contestato anche sull'aspetto tecnico del progetto presentato dalla ditta MAVAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC .

Il Presidente alle ore 13:30, chiude la seduta pubblica e rinvia gli atti al RUP per le determinazioni di competenza.

Del che, il presente verbale composto da n. 5 pagine che, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Atelano Grasso

I COMMISSARI

Massimo Grasso

Giuseppe Patti

